



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE  
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01 / *Fasc.* 8.85.3/2021

*Oggetto.* **[ID\_VIP: 7410] LATIANO (BR):** Progetto di un nuovo impianto agrivoltaico denominato "SV01" con potenza nominale a 40 MW, e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR), con connessione alla RTN prevista in corrispondenza della futura SE Terna di Latiano (BR).

**Procedimento** ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 - VIA

**Proponente:** HEPV 17 S.r.l.

**Parere**

*Roma* vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Ex Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*E pc*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per  
le province di Brindisi e Lecce  
[sabap-br-le@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambienti  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Provincia di Brindisi  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Al Comune di Latiano  
[segreteria@pec.comune.latiano.br.it](mailto:segreteria@pec.comune.latiano.br.it)

Alla Società HEPV 17 S.r.l.  
[hepv17srl@legalmail.it](mailto:hepv17srl@legalmail.it)



**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241.

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

**VISTO** il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

**VISTO** il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

**VISTO** l’articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**VISTO** il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.





**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

---

**PREMESSO** che, con nota del 12.08.2021 acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP) con nota prot. 27874 del 16.08.2021 e perfezionata in ultimo presso l'allora Ministero della Transizione Ecologica - MiTE (oggi MASE) con nota del 12.08.2022, la Società HEPV S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006.

**PREMESSO** che il MiTE (oggi MASE) con nota prot. n. 011669 del 26.09.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot.n. 3829-A del 27.09.2022 ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto e l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente sulla propria piattaforma web al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8040/11826>

**CONSIDERATO** che con nota prot. 3894 del 28.09.2022 questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce con prot. n. 16141 del 21.10.2022 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 4803 del 21.10.2022 ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 4874 del 24.10.2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che con nota prot.n. 4956 del 26.10.2022 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito alla necessità di acquisire documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 4947 del 25.10.2022 questa Soprintendenza Speciale ha comunicato all'allora MiTE (oggi MASE) la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa al fine di esprimere il proprio parere di competenza.

**CONSIDERATO** che l'allora MiTE (oggi MASE) con nota prot. 8445 del 04.11.2022 agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisita con nota prot. 5385 del 07.11.2022 ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni richiamando la nota di questo Ministero trasmessa con nota prot. 4947 del 25.10.2022.

**CONSIDERATO** che con nota del 09.11.2022 agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisita con nota prot. 5493 del 10.11.2022 il Proponente, ai sensi dell'art. 24, c. 4 del D. Lgs 152/2006 ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo di 120 giorni al fine di poter ottemperare ai maggiori approfondimenti richiesti.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 146053 del 22.11.2022, agli atti di questa SS-PNRR acquisita con nota prot. 5973 del 23.11.2022 il MASE ha consentito la proroga richiesta dal Proponente per la presentazione della documentazione integrativa, stabilendo il termine del 24.03.2023 per la trasmissione della stessa.

**CONSIDERATO** che con nota del 21.03.2023, agli atti di questo Ufficio acquisita con nota prot. 4305 del 22.03.2023, la società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 4790 del 31.03.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il





contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP sulla base della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente e pubblicata sul sito del MASE al link sopra indicato.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 8375 del 24.05.2023, agli atti di questo Ufficio acquisita con nota prot. 9099-A del 25.05.2023 la Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale definitivo sulla base della documentazione integrativa fornita dal Proponente.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 9599 del 31.05.2023 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio sulla base della documentazione integrativa fornita dal Proponente.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 13248 del 04.07.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio sulla base della documentazione integrativa fornita dal Proponente.

**ESAMINATI** tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

**CONSIDERATO** che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

### Descrizione dell'intervento

**[Localizzazione]** Da quanto emerge dalla documentazione pubblicata (cfr. Elaborato DAM. RE02 – Sintesi non tecnica e elaborato R24.SE Sintesi non tecnica) il **sito interessato alla realizzazione dell'impianto** si sviluppa nel territorio del Comune di Latiano (BR), ed è raggiungibile attraverso la strada provinciale SP46 da ovest o dalla SS7 da est per contrada Cazzato. L'area territoriale occupata dall'impianto fotovoltaico è di circa **83 ettari** e l'impianto è integrato con un progetto di valorizzazione agricola caratterizzato dalla presenza di aree coltivabili tra le strutture di sostegno (interfile), culture aromatiche e officinali nelle aree interne e fasce arboree perimetrali, per la mitigazione visiva dell'impianto. All'interno del parco, infatti, saranno presenti, inoltre, aree dedicate al pascolo ovino di tipo vagante [...]. Al fine di ottimizzare le operazioni di valorizzazione ambientale ed agricola dell'area, è prevista all'interno dell'area dell'impianto, anche l'attività di allevamento di api stanziale.



Fig. 1 Inquadramento territoriale su Ortofoto



**[Descrizione dell'impianto]** L'impianto agrivoltaico con potenza massima in immissione pari a 40.000 kW verrà allacciato alla Rete di Distribuzione in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Brindisi – Taranto N2".

L'impianto fotovoltaico sarà realizzato posando i pannelli su strutture di sostegno ancorate al suolo e appositamente realizzate. La configurazione del generatore fotovoltaico sarà a file parallele, installate in direzione nord-sud, su delle strutture mobili che permetteranno ai moduli fotovoltaici di ruotare durante il giorno, in modo da mantenere sempre la perpendicolarità al sole incidente.

**L'impianto sarà costituito principalmente dalle parti seguenti:**

- n. 4326 stringhe collegate a tredici stazioni/inverter posizionate nel punto di baricentro elettrico del singolo campo, e fissate alle strutture metalliche che costituiscono il sistema di ancoraggio a terra dei pannelli fotovoltaici;
- la distribuzione elettrica DC/AC, sarà realizzata mediante l'interramento diretto delle linee con l'ausilio di sabbia fine vagliata per realizzare una sede adeguata per le guaine esterne dei cavi.
- la distribuzione di media tensione, interna all'impianto, avverrà con cavi ARG7R interrati direttamente nel terreno;
- N. 13 Cabine di campo (una per campo), sono costituite da strutture prefabbricate, posate su strutture di fondazione precedentemente gettate;
- Inverter per la conversione DC/AC di potenza pari a 2800kVA e 4000kVA;
- Trasformatore BT/MT 0.6/30kV con potenza pari a 3150kVA e 4200kVA;
- quadro di media tensione di sezionamento e protezione;
- N. 1 Cabina di Parallelo, costituita da una struttura prefabbricata posata su platea di fondazione separatamente predisposta, atta a contenere il locale utente;
- Collegamento alla nuova SU nei pressi della nuova stazione Terna 380/150kV di Erchie tramite cavo MT interrato lungo la viabilità pubblica esistente;
- Opere accessorie, quali lievi sbancamenti, recinzione dell'area e Impianto di sorveglianza.

L'impianto sarà costituito da **112.476 moduli** per una conseguente potenza nominale di picco pari a **51.176,580 kWp**. I moduli fotovoltaici saranno del tipo policristallino di potenza massima pari a 455 Wp, e saranno montati su Inseguitori solari mono-assiali orizzontali (Tracker) in file parallele orientate nel verso dell'asse Nord-Sud. I Tracker saranno composti da 52, 26 e/o 13 moduli in configurazione portrait, quindi con pannello montato in posizione verticale con altezza compresa tra 1,525 m e 2,40 m e posti a un'interdistanza pari a 5,5m.

**Le strutture di supporto** dei moduli fotovoltaici saranno costituite da inseguitori solari monoassiali "Tracker". I moduli fotovoltaici saranno installati in singola fila in configurazione portrait (verticale) rispetto all'asse di rotazione del tracker. Le dimensioni principali del tracker sono ad un h. max da terra di 2.40 e una minima di 050. Le strutture destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici saranno interamente rimovibili; I pannelli sono montati su profilati metallici infissi nel terreno, a distanza di circa 3,00 mt l'uno dall'altro. Tali supporti sorreggono l'insieme dei pannelli assemblati, tra i pannelli viene lasciata libera una fascia di circa 5 mt di larghezza.



**Fig. 2** Layout dell'impianto su base catastale



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



Per muoversi agevolmente all'interno dell'area ai fini delle manutenzioni e per raggiungere le cabine di campo verranno realizzate le strade interne strettamente necessarie a raggiungere in maniera agevole tutti i punti dell'impianto. La viabilità interna verrà realizzata solo con materiali naturali (pietrisco di cava) che consentono l'infiltrazione e il drenaggio delle acque meteoriche nel sottosuolo, pertanto non sarà ridotta la permeabilità del suolo.

Le varie aree dell'impianto saranno dotate di recinzione in rete metallica galvanizzata e da un cancello carrabile. La posa in opera della recinzione a maglia rettangolare sarà a pali infissi direttamente nel terreno in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente circostante ed evitare l'utilizzo di calcestruzzo, tranne nel caso in cui la geologia del terreno non permetta l'infissione dei pali.

Sono previsti interventi di mitigazione visiva mediante messa a dimora lungo il perimetro dell'impianto di una schermatura arborea con funzione di mitigazione visiva dell'impianto. Tale schermatura sarà realizzata mediante la messa a dimora di un doppio filare di uliveto intensivo, con piante disposte su file distanti m 2,00, lungo i perimetri prossimi alla viabilità esterna, mentre tale mitigazione visiva sarà costituita da un singolo filare di uliveto intensivo in prossimità dei terreni agricoli. Nel dettaglio si prevede l'impianto di 2.500 piante di olivo per ettaro, della varietà FS17, tipologia resistente alla *Xylella fastidiosa*.

La soluzione contempla l'alternanza di file di pannelli fotovoltaici elevati da terra ad aree libere (interdistanza pari a 5,5m) destinate alle previste opere di mitigazione e/o di schermatura. Per la mitigazione si è ritenuto opportuno ricorrere all'impianto di un prato permanente polifita di leguminose. Le piante individuate sono: l'erba medica, la sulla, il trifoglio sotterraneo e la lavanda.

La Stazione Utente di nuova costruzione è parte integrante del progetto e sarà ubicata in agro di Latiano, nelle adiacenze della Stazione Elettrica Terna, anche essa di futura realizzazione.

**[Contesto paesaggistico]** Dal punto di vista paesaggistico, ai sensi del PPTR della Regione Puglia, l'area di impianto ricade nell'ambito territoriale n. 9 "Campagna brindisina" rappresentata da un uniforme bassopiano compreso tra i rialti terrazzati delle Murge a nord-ovest e le deboli alture del Salento settentrionale a sud. Si caratterizza, oltre che per la quasi totale assenza di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significatività, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere. La figura territoriale del brindisino coincide con l'ambito di riferimento, caso unico nell'articolazione in figure degli ambiti del PPTR; pertanto, l'area di impianto è collocata all'interno della *Figura territoriale 9.1 denominata "Campagna irrigua della Piana brindisina"*. L'ambito della Campagna Brindisina è caratterizzato da un bassopiano irriguo con ampie superfici a seminativo, vigneto e oliveto. A causa della mancanza di evidenti e caratteristici segni morfologici e di limiti netti tra le colture, il perimetro dell'ambito si è attestato principalmente sui confini comunali. In particolare, a sud-est, sono stati esclusi dall'ambito i territori comunali che, pur appartenendo alla provincia di Brindisi, erano caratterizzati dalla presenza del pascolo roccioso, tipico del paesaggio del Tavoliere Salentino.

Secondo quanto riportato dal proponente, rispetto al sistema dei vincoli e delle tutele individuato dal PPTR:

*"L'area di impianto non è direttamente interessata da vincoli del PPTR. A Sud dell'impianto si rileva la presenza della componente idrologica denominata Torrente Canale Reale, mentre in adiacenza al perimetro di progetto si rileva la presenza della segnalazione architettonica denominata "Masseria Cazzato", identificata come testimonianza della stratificazione insediativa e caratterizzata dalla presenza di un buffer di rispetto di 100 mt. Nell'intorno sono inoltre presenti altri siti storico-culturali, i più prossimi sono Masseria Partemio e Masseria Tarantini, Masseria Mariano e Masseria Sant'Elmi (cfr. Sintesi non tecnica, Elaborato NW2WAM0 pag.71).*

Nell'ambito delle componenti percettive, il sito NON è interessato dalla presenza di strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche e/o con visuali. Le strade panoramiche più prossime sono la SP46 ad Ovest e la SS605 ad Est dell'impianto.





Sulla base dell'analisi territoriale e vincolistica sulla base dei quali sono stati individuati i punti di vista per l'analisi percettiva viene affermato che l'impatto visivo prodotto dall'impianto fotovoltaico è da considerarsi basso o nullo." (cfr.4.5-Paesaggio e Patrimonio Culturale 4.5.1 Impatti Potenziali da pag.82 a pag. 93 SNT Elaborato NW2WAM0).




Fig. 3 PPTR – Componenti Idrogeologiche




Fig. 4 PPTR - Componenti culturali e insediative




Fig. 5 PPTR - Componenti culturali e insediative

**CONSIDERATA** la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse **relativamente al territorio della Provincia di Brindisi** così come ricostruita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato.

### **1.1 Beni paesaggistici**

#### **1.1.a) RICOGNIZIONE DEI BENI TEUTELATI AI SENSI DEGLI ARTT. 134 C.1 LETT. A) B) E C) E ARTT. 136, 142, 143 NELL'AREA DI INTERVENTO**

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la Soprintendenza ABAP competente ha rilevato che i lotti oggetto di intervento di realizzazione dei campi fotovoltaici e il lotto in cui è prevista la costruzione della stazione di utenza:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143.

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

I lotti indicati nel progetto ricadono a circa 800 m da un bene paesaggistico indicato tra le **Componenti idrologiche** e nello specifico con il Bene paesaggistico (*Fiumi e torrenti, acque pubbliche*) – Canale Reale (R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904), per il quale la Soprintendenza ABAP ha sottoscritto di recente il “**Contratto di Fiume**”.

A conoscenza della Soprintendenza ABAP competente non vi sono interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

#### **1.1.b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI**

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali, in particolare, gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de “*La campagna brindisina*” (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*”.

I lotti di progetto ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni e a circa 2 km del centro urbano di Latiano e a meno di 5 km dal centro abitato di Mesagne. La suddetta area, che ricade nell'Ambito paesaggistico della “*Campagna brindisina*”, è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. L'area di progetto in particolare è ubicata a nord del Bene Paesaggistico “*Canale Reale*”.

I lotti di progetto, di forma irregolare, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti, dislocati tra di loro all'interno di una area di circa 1,3 km di diametro, serviti da differenti tracciati interpoderali con alcuni lotti destinati alla coltivazione olivi-vitivinicola. Tuttavia le maggiori aree risultano destinate a **seminativo** per la coltura di **cereali** e confinano con altri lotti agricoli alcuni destinati a seminativo ma soprattutto destinati all'olivicoltura.

Adiacente all'impianto in esame – lato est, che, come soprascritto, interessa complessivi **83 ha (830.000 mq)**, è attualmente in valutazione un ulteriore impianto agrivoltaico (**ID VIP 7616\_ Ital Green Energy Latiano-Mesagne s.r.l.**) che interessa una serie di lotti per complessivi ulteriori **205,16 ha (2.051.600 mq)**. Adiacente all'impianto in esame – lato sud si segnala il procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico “**ID VIP 7417\_ Wood Solare Italia s.r.l.**” con potenza di 55,202 MW e un'estensione di circa **95 ha**.

Inoltre, a circa 500 m a ovest risulta la presenza di un altro procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico “**ID VIP 7681\_ HEPV 17 S.r.l.**” con potenza di 40 MWp e un'estensione di circa **102 ha** con potenza di 62,16 MWp.

Nelle immediate vicinanze ad una distanza di circa 2 km risulta la presenza di un altro procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico “**ID VIP 8394\_ EPD Renewables Italia Holding S.r.l.**” con potenza di 48,7 MW e un'estensione di circa **75 ha**.

A una distanza di circa 4 km risulta la presenza di un altro procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico “**ID VIP 7400\_ Trina Solar Loto s.r.l.**” con potenza di 55 MW e un'estensione di circa **108 ha**.





A una distanza di circa 3,5 km, si rileva un ulteriore procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico denominato “ID VIP 8961\_UKA Solar Latiano s.r.l.” con potenza di 21,09464 MW e un’estensione di circa **36 ha**.

A una distanza di circa 1,3 km si segnala il procedimento “Canadian solar Construction denominato Progetto Apulia\_Lotto 9” con potenza di 46,99 MWp e un’estensione di circa **130 ha** (procedimento di recente nuovamente presentato con ID VIP 9476).

**Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 834,16 ha (circa 8.341.600 mq).**



Fig. 6 Elaborazione della SABAP BR LE aggiornata al 23.05.2023



Fig. 7 Elaborazione della SABAP BR LE aggiornata al 23.05.2023

Considerato il **raggio di 5 km**, il dato riportato negli elaborati relativi agli **impatti cumulativi** aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall’anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



In particolare, il progetto in oggetto **interferirebbe in maniera diretta con 2 aerogeneratori** e con i relativi cavidotti con l'“**Impianto Eolico Acquaviva**” [ID\_VIP: 5758], oltre che con le opere di connessione dell'ulteriore “**Impianto eolico Galesano**” [ID\_VIP: 7967].

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti, tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Per quanto riguarda la **disciplina di tutela** prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli Ambiti “*Piana Brindisina*” e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: “*riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*”. Per quanto attiene nello specifico i paesaggi caratterizzati dal mosaico agrario, le indicazioni del PPTR sono tese a “*salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito*” e a “*tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto*”. Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati “*promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale*”. Inoltre, le “*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*” sottolineano come “*oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]*”.

Le suddette Linee Guida rammentano che *in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola.*

### **1.1.c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI ANCHE NELL'AREA VASTA DEL SIA**

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica* e *storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate:

Componenti culturali e insediative:

- Beni Paesaggistici - Zone di interesse archeologico art. 142 lett. m: *Masseria Asciuolo* (Latiano): struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C. tutelata con vincolo diretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 e vincolo indiretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/193; *Muro Tenente* (Mesagne): resti di un insediamento





pluristratificato, con fasi di occupazione dalla preistoria fino all'età messapica, tutelato con vincolo diretto D.M. 06.08.1971 – L. 1089/1939.

Sono presenti, inoltre, i seguenti UCP quali Testimonianza della stratificazione insediativa, con le relative aree di rispetto anch'esse perimetrate:

- Masseria Mazzetta (Brindisi)
- Masseria Paradiso (Brindisi)
- Cripta di S. Angelo (Latiano): vincolo diretto D.M. 26.05.1997 – L. 1089/1939
- Masseria Tarantini (Latiano)
- Villa Partemio (Latiano)
- Masseria Mariano (Latiano)
- Masseria Tarantino Nuova (Latiano)
- Masseria Carroni Nuovi (Latiano)
- Masseria Mudonato (Latiano)
- Masseria Cazzato (Latiano)
- Masseria Sant'Elmi (Latiano)
- Masseria Monica (Latiano)
- Masseria Marangiosa (Latiano)
- Masseria Jazzo (Latiano)
- Masseria Grottole (Latiano)
- Masseria Asciulo (Latiano)
- Masseria Canali (Mesagne)
- Masseria Zambardo (San Vito dei Normanni)
- Masseria Iacucci (San Vito dei Normanni)
- Masseria Montemadre (San Vito dei Normanni)
- Masseria Caldarella (San Vito dei Normanni)
- Masseria Paretone (San Vito dei Normanni)

In particolare, si segnala la presenza in adiacenza al perimetro sud-ovest dell'area di impianto della Masseria Cazzato: *“l'adiacenza si sviluppa tra una porzione di impianto e il buffer di rispetto di larghezza pari a 100 mt (per tratturo reintegrato), definito all'art. 143, comma 1, lett. e del Codice dei Beni Culturali, meglio specificati come Ulteriore Contesto, all'art. 76, comma 3 delle NTA del Piano Paesaggistico”.*

#### **1.1.d) NORME D'USO/DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA**

Per gli **ulteriori contesti paesaggistici** (UCP) sopra evidenziati adiacenti/interferenti con il campo fotovoltaico vigono le seguenti **misure di salvaguardia** di cui alle NTA del PPTR:

Art. 81 *“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa”;*

Art. 82 *“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediate”;*

Art. 88 *“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi”.*

#### **1.1.e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 C.1**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

A



Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

## **1.2 Beni architettonici e archeologici**

### **1.2 a) Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice**

#### **BENI ARCHITETTONICI**

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

#### **BENI ARCHEOLOGICI**

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- *Masseria Asciculo* (Latiano): struttura messapica in opera quadrata isodolica databile al IV sec. a.C.: vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939, distante circa 1 km ad ovest dalla Stazione Utente;
- *Muro Tenente* (Mesagne): resti di un insediamento pluristratificato, con fasi di occupazione dalla preistoria fino all'età messapica, tutelato con vincolo diretto D.M. 06.08.1971 – L. 1089/1939, distante circa 3,2 km a sud dal perimetro dell'impianto;

**CONSIDERATE** le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato:

### **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO**

#### **2.1. BENI PAESAGGISTICI**

Le valutazioni della Soprintendenza ABAP in merito agli aspetti paesaggistici sono state rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti **con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico costituito da **n. 112.476 moduli** che raggiungono un'altezza massima di **2,40 metri**, proggianti su *“strutture ancorate al terreno tramite pali in acciaio infissi fino alla profondità necessaria, evitando così ogni necessità di fondazioni in c.a.”*.





Si evidenzia che negli elaborati scritto-grafici non è specificata la profondità delle opere di fondazione. Sono previste ulteriori opere accessorie e di connessione (profondità di 80 cm) oltre alle misure di mitigazione e compensazione previste. Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue:

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”*. Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 2 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura di un prato stabile, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.
- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*
  - *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
  - *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*
- Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, sono definite le seguenti direttive:* *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*
  - *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
  - *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”*.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de *“La campagna brindisina”* (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale *“Campagna irrigua della piana brindisina”*.

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come la presenza di *“Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.”* determinando *“un progressivo abbandono di masserie e ville storiche”*.

Per porre rimedio a questo trend negativo, il PPTR disciplina degli indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei *paesaggi rurali storici*, a salvaguardare *le figure territoriali di lunga durata* e a valorizzare la *struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*. Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità





di “salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocultura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica”, di “salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale” e di “salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali”.

Con il progetto di impianto agrifotovoltaico al suolo in valutazione, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta **in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati**. In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto **comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti, a quelli in fase di istruttoria e ai numerosi parchi eolici in esame con aerogeneratori con altezza massima compresa tra i 200 e i 250 ml, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi. Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la prossimità al Canale Reale (Bene paesaggistico R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904) e alla presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e il Canale Reale e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Canale Reale e le Masserie, con particolare riferimento a quelle in adiacenza e/o più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono





una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale). Si rileva inoltre che gli impatti cumulativi descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità della consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, superiore a 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Pertanto, si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

L'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto, il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti. Relativamente alle opere di mitigazione, si ritiene che le stesse siano insufficienti a garantire e/o a coniugare l'introduzione nel paesaggio dell'intervento proposto, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

## 2.2. BENI ARCHEOLOGICI

Nelle aree direttamente individuate per la realizzazione dell'opera non insistono beni tutelati ai sensi degli art. 10, 12, 13, e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere.

L'opera ricade in un comprensorio territoriale caratterizzato da un popolamento diffuso parzialmente leggibile nella distribuzione spaziale delle numerose masserie moderne in prossimità delle quali, non di rado, si concentrano le evidenze archeologiche. La frammentarietà dei dati a disposizione, derivanti prevalentemente da rinvenimenti occasionali e soltanto





in minima parte da interventi di scavo programmati o da attività di archeologia preventiva, non consente, tuttavia, di cogliere pienamente le modalità insediative messe in atto nei diversi periodi.

Tra le evidenze principali ubicate nell'area prossima alla Stazione Utente di nuova realizzazione è, come già detto, il sito di Masseria Asciulo (vincolato ai sensi della L. 1089/1039 con D.M. 20/07/1989) dove, a seguito degli scavi condotti nel 1996 dalla Soprintendenza archeologica della Puglia, furono identificati i resti del basamento di una struttura a pianta quadrangolare (5,40 x 5,40 m) realizzata in opera isodomica, ancora conservata in alzato per 1,6 m, attribuita al IV-III secolo a.C. La posizione strategica su un pianoro roccioso ha suggerito l'interpretazione della struttura come punto di avvistamento a controllo del territorio di influenza degli abitati messapici di Muro Tenente (posto ca. 3,2 km a S dell'area dell'impianto), Mesagne e San Vito dei Normanni. La necessità del controllo del territorio è da mettere in relazione con l'espansione del popolamento nelle aree rurali a causa dell'incremento demografico ampiamente documentato in numerosi centri messapici e, non ultimo, la forte instabilità politica dovuta agli scontri contro le legioni romane nella prima metà del III secolo a.C. Presso Masseria Paretone Vecchia, ca. 600 m a N della Stazione Utente, sono segnalate evidenze archeologiche riferibili ad un insediamento con fasi di occupazione di età ellenistica, romana e medievale, nonché resti di una struttura muraria, il cosiddetto "Paretone", tradizionalmente datato ad epoca altomedievale (si veda l'elaborato *NW2WAM0\_VPIA\_Relazione\_Scientifica*, scheda n. 10).

Testimonianze relative alla frequentazione del territorio sono note anche nell'area interessata dall'impianto in progetto: presso Masseria Cazzato, a 100 m di distanza dal perimetro del campo agrivoltaico, è segnalata la presenza di un'area di frammenti fittili di età ellenistica e romana (elaborato *NW2WAM0\_VPIA\_Relazione\_Scientifica*, scheda n. 1) ; in località Moreno, a circa 900 m di distanza dall'impianto, nei pressi della omonima masseria in agro di Mesagne, è documentato il rinvenimento di un sarcofago e di tre epigrafi funerarie di età romana imperiale, oltre a materiale ceramico in dispersione, riferibile ad un insediamento rurale di età romana con annessa necropoli (elaborato *NW2WAM0\_VPIA\_Relazione\_Scientifica*, scheda n. 2).

Il tessuto insediativo antico appare strettamente connesso al reticolo viario e in particolare alla presenza della via Appia con le sue diramazioni, intorno alle quali si articolano numerosi abitati rurali. Nella *Carta archeologica del territorio comunale di Latiano*, commissionata dall'amministrazione comunale a supporto del Piano Urbanistico Generale e nella disponibilità di questo Ufficio, è individuata una strada secondaria con andamento SE-NO che, ricalcando in parte la viabilità attuale, dal centro di Mesagne attraversa l'area dell'impianto e interseca il tracciato del cavidotto di connessione, toccando numerosi siti, tra cui quelli già citati in località Moreno e Asciulo, per dirigersi verso l'abitato di Ceglie Messapica.

Per quanto attiene alla valutazione degli impatti diretti legati alla realizzazione dell'impianto, si evidenzia in primo luogo che la documentazione prodromica alla VPIA (elaborato *NW2WAM0\_VPIA\_Relazione\_Scientifica*), seppure integrata in riferimento alle aree dell'impianto e delle opere di connessione, non è redatta in modo conforme a quanto previsto dall'all. 1, par. 4 del D.P.C.M. 14/02/2022, come peraltro già richiesto dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 4947 del 23.09.2022. L'elaborato archeologico specialistico, compilato sulla base della ricerca d'archivio/bibliografica, della fotointerpretazione e delle attività di ricognizione, tenuto conto delle evidenze sopra descritte, risulta parzialmente contraddittorio in quanto, pur in presenza di segnalazioni e rinvenimenti localizzati, individua un unico grado di potenziale (medio) per l'intero ambito in esame e attribuisce un unico grado di rischio medio – non determinabile alle opere in progetto, in quanto "esistono elementi per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti". A tal proposito si evidenzia che la totalità (100%) delle aree sottoposte a ricognizione sistematica diretta (*survey*), al momento delle prospezioni presentava una visibilità nulla (*NW2WAM0\_VPIA\_Relazione\_Scientifica*, pp. 51-52).





In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che la documentazione prodromica alla VPIA sia del tutto insufficiente ad escludere potenziali impatti negativi, anche significativi e irreversibili, derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto sul patrimonio archeologico e su eventuali resti e/o stratigrafie conservati nel sottosuolo.

**CONSIDERATO** che, a conclusione della suddetta istruttoria, la Soprintendenza ABAP competente sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, ha espresso parere contrario/negativo alla realizzazione del progetto in argomento.

La Soprintendenza ABAP ha evidenziato che non ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso inserimento di elementi artificiali nel suolo per scopi di utilizzo diverso da quello agricolo, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

**CONSIDERATO** che, a conclusione della suddetta istruttoria, la Soprintendenza ABAP competente, in merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento, nel proprio parere di competenza su menzionato, ha fatto presente che, *«stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, come sopra rappresentato, si sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 25, cc. 3 e 8-14 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rileva comunque che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di VPIA citata per i motivi di cui sopra, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo o di nuova progettazione dell'opera, potrà comunque essere attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss., ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito dell'autonoma procedura di VPIA»*.

**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG ABAP in merito agli aspetti archeologici nel proprio contributo istruttorio su menzionato ha precisato quanto segue: «In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 4790 del 31.03.2023, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce (di seguito SABAP-BR-LE) con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 8375 del 24.05.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 9099 del 25.05.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-BR-LE ha rappresentato che, contrariamente a quanto richiesto dalla Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 4947 del 25.10.2022, la documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 non risulta conforme alle “Linee guida” approvate con DPCM 14/02/2022 e, nonostante le integrazioni prodotte dalla Società proponente (elaborato *NW2WAM0\_VPIA\_Relazione\_Scientifica*), risulta *“del tutto insufficiente ad escludere potenziali impatti negativi, anche significativi e irreversibili, derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto sul patrimonio archeologico e su eventuali resti e/o stratigrafie conservati nel sottosuolo”*.

Viene sottolineato che, a fronte di condizioni di visibilità nulla nella totalità delle aree ricognite (elaborato *NW2WAM0\_VPIA\_Relazione\_Scientifica*, pp. 51-52) e nonostante la presenza di *“segnalazioni e rinvenimenti localizzati”* (elaborato *NW2WAM0\_VPIA\_Relazione\_Scientifica*, schede n. 1-2, 5, 10-12; indicazione, nella *Carta archeologica del territorio comunale di Latiano*, di *“una strada secondaria con andamento SE-NO che, ricalcando in parte la viabilità attuale, dal centro di Mesagne attraversa l'area dell'impianto e interseca il tracciato del cavidotto di connessione”*), la suddetta documentazione *“individua un unico grado di potenziale (medio) per l'intero ambito in esame e attribuisce un unico grado di rischio medio – non determinabile alle opere in progetto, in quanto «esistono elementi per riconoscere un*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



04.07.2023

Pag. 17 di 30



*potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti»*”.

Viene altresì specificato che, al fine di valutare il potenziale impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico, sarebbe necessaria l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, che non è stata richiesta in considerazione del parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-BR-LE sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica.

Ciò considerato, per quanto di competenza, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-BR-LE in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia **che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico**».

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**.

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

**CONSIDERATO** che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.





**CONSIDERATO** che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

**VISTO** il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".

**VISTO** il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

**VISTO** che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

**VISTO** che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**CONSIDERATO** che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

**CONSIDERATO** che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi* e *direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

**CONSIDERATO** inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

**VISTO** l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

**VISTO** il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

**VISTO e CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

**CONSIDERATO** che l'Ambito del PPTR denominato “*Campagna brindisina*”, nel quale ricade prevalentemente l'impianto, comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tuturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito *La campagna brindisina*).

**CONSIDERATO** che l'ambito della campagna brindisina è altresì caratterizzato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale.

**CONSIDERATO** che l'area di progetto è ubicata a nord del Bene Paesaggistico “*Canale Reale*” mentre i lotti di progetto, di forma irregolare, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti, dislocati tra di loro all'interno di un'area di circa 1,3 km di diametro, serviti da differenti tracciati interpoderali con alcuni lotti destinati alla coltivazione olivo-vitivinicola. Tuttavia le maggiori aree risultano destinate a seminativo per la coltura di cereali e confinano con altri lotti agricoli alcuni destinati a seminativo ma soprattutto destinati all'ovicoltura.

**CONSIDERATO** che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito *9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12*).

**VALUTATO** che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

**CONSIDERATO** che il paesaggio prevalente è quello della *piana brindisina*, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggianti del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

**CONSIDERATO** che per la *figura territoriale* de *La Campagna brindisina* il PPTR individua come *Invariante strutturale*: *Il sistema idrografico costituito da: [...] il reticolo idrografico superficiale principale del Canale Reale e dei suoi affluenti, che si sviluppa ai piedi dell'altopiano calcareo; Questo sistema rappresenta la principale rete di deflusso delle acque e dei sedimenti dell'altopiano e della piana verso le falde acquifere del sottosuolo e il mare, e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura.* Lo stesso PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia della continuità ed integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il percorso.* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

**CONSIDERATI** i rapporti di di intervisibilità tra il progetto e il bene paesaggistico (*Fiumi e torrenti, acque pubbliche*) "Canale Reale" (R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n. 16 del 6.7.1904), per il quale la Soprintendenza ABAP ha sottoscritto recentemente il "Contratto di Fiume".

**VALUTATO** pertanto che il progetto alteri l'integrità del contesto paesaggistico del Canale Reale inibendone la sua valorizzazione come potenziale corridoio ecologico e per la fruizione dei beni culturali del suo intorno.

**CONSIDERATO** che per la *figura territoriale* de *La Campagna brindisina* il PPTR individua come *Invariante strutturale*: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali.* Il PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

**CONSIDERATO** che il PPTR per l'*Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni,* descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali.* Il PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - *La campagna brindisina*).

**VALUTATO** che il progetto in esame, sviluppandosi in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza e in un ambito caratterizzato da un sistema di masserie ed insediamenti che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo storicizzato, inibendone la salvaguardia nonché la sua valorizzazione in chiave turistica e agrituristica.

**CONSIDERATO** che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



verificare la compatibilità degli interventi proposti con le **previsioni e gli obiettivi del PPTR** nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**.

**CONSIDERATO** che, con riferimento al PPTR, nella sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale ricade l'area di impianto e le relative opere di connessione ("*Campagna brindisina*"), rientrano, tra gli altri, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale:

### **A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali**

#### **A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali**

- *5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;*
- *5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;*
- *5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.*

#### **A.3.3 Le componenti visivo – percettive**

- *3. Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;*
- *7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- *7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.*

**VISTO** che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

#### **Indirizzi:**

- *Tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;*
- *valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;*
- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.*

#### **Direttive:**

- *Promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
- *Prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani;*
- *Promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale;*
- *Impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- *Impedire le trasformazioni territoriali che alterano il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *Impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;*
- *Valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



- Individuare fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.

(cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina)

**VALUTATO** che il progetto non è coerente con la valorizzazione del patrimonio identitario culturale – insediativo del paesaggio rurale in cui si inserisce bensì introduce all'interno della trama del territorio rurale che, in particolare, circonda le masserie degli elementi artificiali che di fatto inibiscono l'apprezzamento e la valorizzazione di tali beni testimoniali nel loro contesto agro-ambientale.

**VALUTATO** che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché l'impianto in oggetto andrebbe ad incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali.

**VALUTATO** inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'*Ambito* e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

**VALUTATO**, in particolare che, con riferimento alle componenti percettive, data la prossimità al Canale Reale e alla presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dalle masserie storiche, si rileva un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e il Canale Reale e alcune delle masserie ubicate nel contesto di analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Canale Reale e le Masserie, con particolare riferimento a quelle in adiacenza e/o più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

**VALUTATO** inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

**VALUTATO** che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

**VALUTATO** che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale, l'insieme di masserie storiche e strade a valenza paesaggistica e strade poderali (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che, messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

**VALUTATO** dunque che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



**VISTO** il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

**VISTO** il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».

**VISTO** il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza competente, valutato l'insieme delle criticità rilevate, ha ritenuto che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

**CONSIDERATO** che con il progetto agrovoltaiico al suolo in valutazione, **interessa una superficie complessiva pari a ca. 83 ettari di una vasta area destinata prevalentemente a “seminativo”**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, con relativa introduzione di elementi artificiali non destinati alle attività agricole.

**VALUTATO** che per quanto sopra riportato il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati. In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un **imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

**VALUTATO** che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

**VALUTATO** che la collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi estranei al contesto, mediante un intervento di lunga durata temporale, di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio che contribuisce, dunque, a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

**VALUTATO** che il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la prossimità al Canale Reale (Bene paesaggistico R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904) e alla presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e il Canale Reale e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi.

**VALUTATO** che tale rapporto di intervisibilità tra impianto e le Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

**CONSIDERATO e VALUTATO** inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per i materiali costitutivi.





**CONSIDERATO e VALUTATO** che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

**VALUTATO** che le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

**VALUTATO** pertanto che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale).

**VALUTATO** che l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

**CONSIDERATO** che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

**CONSIDERATI** i potenziali impatti negativi, anche significativi e irreversibili, derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto sul patrimonio archeologico e su eventuali resti e/o stratigrafie conservati nel sottosuolo, così come rilevati nel parere della Soprintendenza ABAP competente con cui il Servizio II della DG ABAP concorda.

**CONSIDERATE e VALUTATE** le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, aree archeologiche valorizzabili, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socioeconomiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

**CONSIDERATO** che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP competente, nelle immediate vicinanze dell'impianto risultano in iter di autorizzazione numerosi campi fotovoltaici la cui area complessiva, incluso il procedimento in oggetto, interesserebbe circa 834,16 ha e che, se nel raggio di 5 km si considerano gli impianti fotovoltaici già realizzati, gli **impatti cumulativi** aumenterebbero esponenzialmente.





**CONSIDERATI E VALUTATI** gli **impatti cumulativi** del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area. In particolare, dalle analisi effettuate dalla SABAP per le Province di Brindisi e Lecce, si evince che, dagli elaborati progettuali, considerando il raggio di 5 km, il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi (Cart\_05\_A\_Tavola degli impatti cumulativi) aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati, ma soprattutto a sud di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni oggetto della presente valutazione che al contrario si configurerebbe come principale detrattore nell'area.

**CONSIDERATO** che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo agricolo, in contrasto con tutto quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

**CONSIDERATO** che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

**RITENUTO** utile richiamare la *"filosofia"* del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

**CONSIDERATO** che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

**VALUTATO** che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

**CONSIDERATO** che, nell'area buffer di circa 5 km è presente un rilevante numero di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. Art. 131 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.). In tale ambito il progetto in esame rappresenta un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici dislocati in una vasta porzione di area agricola.

**CONSIDERATO** che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *"che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati"* (art.89 delle NTA del PPTR).

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



**CONSIDERATO** che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

**CONSIDERATO** quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

**RITENUTO** di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*





f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

**VALUTATO** che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal Proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio, ossia che per paesaggio «si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni».

**RITENUTO** a tal proposito doveroso richiamare la Corte costituzionale che ha affermato che la tutela del paesaggio non riguarda solo i singoli elementi, ma l'intero ambiente antropico, il «paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» [Corte cost. 31 maggio 2018, n. 113, in *Foro it.*, 2018, I, 2597; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309, *id.*, 2012, I, 16; Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 381; Corte cost. 5 maggio 2006, n. 182, in *Giur. it.*, 2008, 41, e 5 maggio 2006, n. 183, in *Giur. costit.*, 2006, 1865; si veda, altresì, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9, in *Foro it.*, 2003, III, 382].

**RITENUTO** necessario inoltre richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica” (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

**CONSIDERATO** che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*.

**VISTO** il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che “nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del **patrimonio e del paesaggio rurale**”.





**CONSIDERATO** che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

**RITENUTO** utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che *riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

**CONSIDERATO** che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

**RITENUTO** utile richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

**CONSIDERATO** che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

**CONSIDERATO** quanto stabilito dal recente Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 Tutela del paesaggio in cui si ritiene necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

**RITENUTO** utile richiamare inoltre il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che “*sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030*”;

**CONSIDERATO** quindi che, anche in un'eventuale comparazione degli interessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi, comunque non di competenza di questo Ministero, non sarebbe motivato il sacrificio di interessi pubblici prevalenti come quello di tutela del paesaggio, visto che gli studi effettuati da istituti attendibili come sopra citati dimostrano l'esistenza di alternative percorribili maggiormente sostenibili e in linea con le prospettive delineate dal PNIEC e dalla normativa statale e regionale.

**CONSIDERATO** altresì che anche il recente regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio europeo che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili ha inteso definire un presunto *interesse pubblico prevalente* degli





impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo rispetto a interessi naturalistici (cfr. le considerazioni iniziali e l'art.3 del regolamento (UE) 2022/2577, laddove stabilisce che “*La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”, direttive che fanno riferimento a questioni strettamente naturalistiche: ambiente naturalistico e le specie animali e vegetali) non contemplando mai in nessuna disposizione la prevalenza sull'interesse pubblico di tutela del paesaggio e storico-artistica, sancito dall'art. 9 della Costituzione italiana che rimane, ovviamente, principio fondamentale a cui ogni atto di legge e giuridico - amministrativo deve conformarsi.


**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

**A conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Guarini S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

**parere negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società **HEPV 17 S.r.l.** per la realizzazione di un nuovo **impianto agrivoltaico denominato “SV01” con potenza nominale pari a 40 MW, e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR), con connessione alla RTN prevista in corrispondenza della futura SE Terna di Latiano (BR).**

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP  
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP  
Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA 

